

***Mutual trust* e rispetto dei diritti fondamentali: l'intensità del controllo dell'autorità giudiziaria di esecuzione del MAE sulle condizioni di detenzione nello Stato membro emittente**

di Angela Correr

Title: Mutual trust and respect for fundamental rights: the intensity of the control of the EAW executing judicial authority over detention conditions in the issuing Member State

Keywords: European arrest warrant; Grounds for refusal of execution; Prohibition of inhuman or degrading treatment.

1. – La decisione del 15 ottobre scorso della Grande Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) si inserisce nel filone giurisprudenziale inaugurato dalle note sentenze del 5 aprile 2016, *Aranyosi e Căldăraru*, e del 25 luglio 2018, *Generalstaatsanwaltschaft* (Condizioni di detenzione in Ungheria), offrendo un importante contributo nella definizione del quadro delle garanzie necessarie a scongiurare il rischio di trattamenti inumani e degradanti per il soggetto destinatario di un mandato di arresto europeo (nel prosieguo MAE).

In particolare, al centro del *decisum* della Corte si pone il tema di estremo rilievo del rispetto dei diritti fondamentali della persona consegnata in forza di un MAE in una situazione in cui il sistema penitenziario dello Stato membro emittente soffra di una carenza sistemica o generalizzata. In tale contesto, ai giudici di Lussemburgo è stato chiesto di precisare l'intensità del controllo che, alla luce dell'art. 1, par. 3, della decisione quadro 2002/584, letto in combinato disposto con l'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'autorità giudiziaria di esecuzione è chiamata ad esercitare nel valutare il rischio concreto di trattamento inumano o degradante al quale sarebbe esposta la persona interessata, a causa delle proprie condizioni di detenzione nello Stato membro emittente, nonché i diversi fattori e criteri che la medesima è tenuta a prendere in considerazione ai fini di siffatta valutazione.

2. – La vicenda processuale dalla quale origina il rinvio pregiudiziale effettuato dall'Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Tribunale superiore del Land di Amburgo), concerne l'esame della legittimità della consegna del sig. Dumitru-Tudor Dorobantu da parte dell'autorità giudiziaria tedesca all'autorità giudiziaria rumena che ha emesso un MAE, dapprima, ai fini dell'esercizio di un'azione penale e, successivamente, ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà.

Va subito rilevato che la realtà del sistema carcerario rumeno è stata oggetto di numerose pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU, sent. 10 giugno 2014, *Vociu c. Romania*, n. 22015/10; nella stessa data, *Bujorean c. Romania*,

n.13054/12, *Constantin Aurelian Burlacu c. Romania*, n.51318/12, e *Mihai Laurențiu Marin c. Romania*, n. 79857/12. E, più recentemente, Corte EDU, sent. 6 dicembre 2016, *Kanalas c. Romania*, che richiama la pronuncia del 24 luglio 2012, *Iacov Stanciu c. Romania*) e di un Rapporto del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, pubblicato dal Consiglio d'Europa nel 2018 (v. *Report to the Romanian Government on the visit to Romania carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 7 to 19 February 2018*, CPT/Inf (2019) 7), dai quali si evince che “le condizioni di detenzione nelle carceri rumene, avuto riguardo alla sovraffollamento ed alla precarietà osservata in materia d'igiene, sono indicative di un problema di natura strutturale”.

Orbene, allineandosi alle prescrizioni statuite dalla Corte UE nelle menzionate pronunce *Aranyosi e Căldăraru*, l'Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Tribunale superiore anseatico del Land di Amburgo), ricevuta la richiesta di consegna del sig. Dorobantu, ha preliminarmente condotto l'esame bifasico volto a verificare se esista il rischio potenziale di trattamenti inumani o degradanti nelle carceri rumene e a stabilire, in modo concreto e preciso, se ci siano fondati motivi per ritenere che l'interessato sarebbe esposto a tale rischio, ove il MAE venisse eseguito.

In un primo tempo, pur rilevando, sulla base delle menzionate pronunce della Corte EDU e del citato rapporto, la sussistenza di carenze sistemiche e generalizzate delle condizioni di detenzione in Romania, il giudice tedesco aveva concluso per l'assenza di un rischio concreto di trattamento inumano o degradante dell'interessato, valorizzando la positiva trasformazione, *medio tempore* intervenuta, del sistema rumeno di esecuzione delle pene, con riguardo sia alle infrastrutture sia ai meccanismi di controllo.

In particolare, aveva ritenuto che l'insufficienza dello spazio disponibile per i detenuti potesse essere compensata dal complessivo miglioramento del sistema di riscaldamento, degli impianti sanitari e delle condizioni igieniche nelle carceri rumene. Conseguentemente, la Generalstaatsanwaltschaft Hamburg (pubblico ministero di Amburgo, Germania) aveva autorizzato la consegna del sig. Dorobantu alle autorità rumene.

Nondimeno, la Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale federale, Germania) ha annullato le menzionate decisioni con le quali era stata disposta la consegna di Dorobantu, rilevando che, in mancanza di una pronuncia della Corte EDU e della Corte di giustizia sulla rilevanza dei criteri attinenti alla cooperazione dei giudici penali in seno all'Unione, non è dato sapere se i fattori considerati dal tribunale tedesco nella valutazione relativa alla legittimità della consegna dell'interessato possano reputarsi come idonei a compensare la riduzione dello spazio personale di cui dispone il detenuto. Pertanto, ha concluso che il semplice miglioramento delle condizioni di detenzione negli istituti penitenziari allo stato non può costituire un indizio sufficiente a scongiurare la sussistenza di un rischio concreto di subire trattamenti inumani o degradanti.

Da qui, il giudice del rinvio ha sospeso l'esecuzione del MAE e ha posto alla Corte di giustizia due questioni pregiudiziali, al fine di conoscere quali sono i fattori che l'autorità giudiziaria di esecuzione deve prendere in considerazione per valutare, in modo concreto e preciso, le condizioni di detenzione nello Stato membro emittente e qual è l'ampiezza di siffatto controllo.

3. – Per comprendere come la Corte ha affrontato le questioni pregiudiziali esposte, appare opportuno ricostruire brevemente il quadro giuridico e giurisprudenziale entro il quale si colloca la pronuncia in esame.

A tal fine, è utile osservare in via preliminare che il principio del reciproco riconoscimento alla base della disciplina sul MAE presuppone, quale necessaria

precondizione logica, un clima di reciproca fiducia tra gli Stati membri sulla comune osservanza dei diritti fondamentali. Affinché tale fiducia sia effettiva, particolare rilievo assumono le implicazioni derivanti dalla simbiotica relazione esistente tra l'aspetto dinamico dei meccanismi di funzionamento del MAE e la tematica, ad essi connessa, della generale esigenza di rispetto dei diritti fondamentali (Cfr. M. Bargis, *Mandato di arresto europeo e diritti fondamentali: recenti itinerari "virtuosi" della Corte di giustizia tra compromessi e nodi irrisolti*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2017, n. 2, 178 ss).

Sul versante concreto, tale interrelazione si traduce in un limite alla regola della *mutual trust* dovuto all'esigenza di tutela dei diritti fondamentali e alla necessità di verificare se la violazione di quest'ultimi possa costituire un motivo di rifiuto per l'esecuzione del MAE. La decisione quadro prevede, infatti, oltre alle ipotesi di consegna condizionata (art. 5), casi tassativi di rifiuto, obbligatori (art. 3) e facoltativi (artt. 4 e 4-bis), tra i quali non è contemplata la «*non-compliance with fundamental rights*» (Cfr. E. Brouwer, *Mutual Trust and Human Rights in the AFSJ: in Search of Guidelines for National Courts*, in *European Papers*, 2016, n. 1, pp. 893-920; S. MONTALDO, *On a Collision Course! Mutual Recognition, Mutual Trust and the Protection of Fundamental Rights in the Recent Case-Law of the Court of Justice*, in *European Papers*, 2016, n. 1, pp. 965-996; L. Zannella, *Decisione quadro sul mandato di arresto europeo*, in P. De Pasquale, F. Ferraro (a cura di), *Il terzo Pilastro dell'unione europea*, Napoli, 2009, p. 241).

Nondimeno, sotto altro profilo, la decisione quadro all'art. 1, par. 3 precisa che l'obbligo di rispettare «i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti» dall'art. 6 TUE «non può essere modificato per effetto» della decisione medesima, facendo sorgere, in tal modo, il legittimo convincimento della sua interpretazione quale motivo implicito di rifiuto in caso di violazione dei diritti fondamentali ivi richiamati.

Per le ragioni suesposte, la Corte di giustizia ha ormai da tempo ammesso che, sebbene l'esecuzione del MAE costituisca il principio e il rifiuto di esecuzione integri una eccezione, peraltro oggetto di interpretazione restrittiva, ulteriori limitazioni al principio del mutuo riconoscimento e della reciproca fiducia tra gli Stati possono essere apportate in «circostanze eccezionali».

In tale contesto, la Corte di giustizia, a partire dalla nota sentenza *Aranyosi e Căldăraru* già richiamata, ha riconosciuto l'obbligo in capo all'autorità di esecuzione di un MAE di sospendere la procedura di consegna di un soggetto, nelle ipotesi in cui siffatta consegna lo esponga ad un trattamento inumano e degradante, in violazione dell'art. 4 della Carta, che costituisce uno dei valori fondamentali dell'Unione e dei suoi Stati membri e ha carattere assoluto.

La portata e l'ambito dei principi stabiliti nella sentenza *Aranyosi e Căldăraru* sono stati successivamente precisati nella sentenza *Generalstaatsanwaltschaft*.

In particolare, dalla giurisprudenza citata discende che, qualora lo Stato membro destinatario della richiesta di consegna - alla quale, si ribadisce, è tenuto in virtù del principio di reciproco affidamento - accerti, sulla base di «*elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati*» in ordine alle condizioni di detenzione in essere nello Stato emittente, l'esistenza di «*un rischio concreto*» di trattamento inumano o degradante dei detenuti, avente carattere strutturale o comunque generalizzato, quantunque limitato a gruppi di persone o a specifici centri di detenzione, deve segnalare la circostanza allo Stato richiedente, che dovrà provvedere «*entro un tempo ragionevole*» all'eliminazione delle condizioni che hanno determinato l'insorgere di tale rischio.

Pertanto, ed è questo l'aspetto maggiormente meritevole di attenzione ai fini della questione che ci occupa, alla constatazione di una carenza generale del sistema penitenziario dello Stato membro emittente deve seguire una valutazione individuale e circostanziata del rischio al quale la persona interessata sarà esposta. A tal fine, l'autorità giudiziaria di esecuzione è tenuta ad esaminare le condizioni di detenzione negli istituti penitenziari nei quali è probabile, secondo le informazioni a sua disposizione, che la persona interessata da un MAE sarà detenuta, anche in via temporanea o transitoria; in tal modo, limitando l'analisi alle sole condizioni di

detenzione concrete e precise che siano rilevanti al fine di stabilire se il soggetto coinvolto correrà un rischio reale di trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta. In proposito, gli elementi da prendere in considerazione possono appartenere a varie tipologie, dalle decisioni giudiziarie internazionali, come le sentenze della Corte di Strasburgo o le decisioni giudiziarie dello Stato membro emittente, alle decisioni, alle relazioni e agli altri documenti predisposti dagli organi del Consiglio di Europa o appartenenti al sistema delle Nazioni Unite.

4. – Alla luce dei suoi precedenti, nella causa che ha dato luogo alla sentenza in esame, interrogata sull'ampiezza di siffatto controllo, la CGUE ha innanzitutto ricordato l'identità del significato e della portata dell'art. 4 della Carta e dell'art. 3 CEDU, in ossequio al disposto dell'art. 52, par. 3 della medesima Carta, nonché l'importante apporto della giurisprudenza della Corte EDU al tema del sovraffollamento carcerario.

A tal riguardo ha ricordato che, secondo la giurisprudenza convenzionale, per ricadere nell'ambito dell'art. 3 della CEDU, un maltrattamento deve raggiungere una soglia minima di gravità, la quale deve essere valutata tenendo conto dell'insieme dei dati della causa, della durata del trattamento e dei suoi effetti fisici o psichici nonché, in certi casi, del sesso, dell'età e dello stato di salute della persona (v., in senso conforme, sentenza *Generalstaatsanwaltschaft*, cit., p. 91 e giurisprudenza ivi citata).

Pertanto, all'interrogativo con cui il giudice del rinvio si chiede se l'autorità giudiziaria di esecuzione debba effettuare un esame «esaustivo» delle condizioni nelle quali la persona interessata verrà detenuta nello Stato membro emittente o se essa debba piuttosto limitarsi ad un controllo «sommario» di tali condizioni e accontentarsi della garanzia, fornita dallo Stato membro emittente, che la persona interessata non subirà un trattamento inumano o degradante a causa delle proprie condizioni di detenzione, la Corte ha risposto optando per la prima soluzione.

Invero, i giudici sembrano avvedersi della necessità che un controllo concreto e preciso delle condizioni di detenzione debba necessariamente conciliarsi con le esigenze di celerità della procedura del MAE, imposte dai termini previsti dall'art. 17 della decisione quadro 2002/584, nonché con il principio cardine della disciplina in esame della reciproca fiducia. Sicché, confermando quanto già affermato nella citata sentenza *Generalstaatsanwaltschaft*, dispongono che, per l'adozione della decisione definitiva di esecuzione di un mandato, le autorità sono tenute unicamente ad esaminare le condizioni di detenzione negli istituti penitenziari nei quali, secondo le informazioni di cui dispongono, è concretamente previsto che la persona di cui trattasi sarà detenuta, anche in via temporanea o transitoria, e che devono fidarsi delle assicurazioni eventualmente fornite dallo Stato emittente.

A ben riflettere, la soluzione adottata dalla Corte è non solo coerente con la *ratio* di tale normativa, ispirata alla reciproca fiducia tra gli Stati, ma anche la sola in grado di preservare il sistema semplificato di consegna sul quale si fonda il MAE. In tal senso, è innegabile che, se si consentisse allo Stato di esecuzione di effettuare ulteriori verifiche sulle condizioni di detenzione nello Stato emittente, pur in presenza di opportune assicurazioni da parte di quest'ultimo, un simile esame, lungi dal richiamare la fiducia reciproca che deve informare i rapporti tra le autorità giudiziarie di emissione e di esecuzione, nutrirebbe una sfiducia reciproca e, di riflesso, rimetterebbe in discussione l'intero sistema di cooperazione.

Proseguendo nell'esame delle questioni sottoposte alla Corte, il giudice del rinvio si è interrogato su quali siano i fattori indispensabili nella valutazione delle condizioni di detenzione sotto il profilo dello spazio personale di cui dispone la persona detenuta.

Sul punto, in assenza allo stato attuale di regole minime nel diritto dell'Unione, la CGUE ha statuito che l'autorità di esecuzione deve operare il proprio controllo sulla base dei principi di diritto formulati dalla giurisprudenza convenzionale relativa all'art. 3 della CEDU.

Per il vero, si ricorda che la Corte EDU ha evitato per lungo tempo «di fornire una misura precisa e definitiva», per poi giungere gradualmente ad affermare che la carenza di spazio all'interno della cella costituisce un elemento di centrale importanza nel valutare la violazione dei diritti umani della persona ristretta. Pertanto, si è orientata nel senso che la disponibilità di spazi particolarmente esigui costituisca elemento di per sé bastevole ad integrare la violazione dell'art. 3 CEDU, anche a prescindere dalla presenza di altri fattori negativi.

Emblematico in tal senso è il filone giurisprudenziale che ha coinvolto l'Italia, poiché tanto nel caso *Sulejmanovic* quanto nel caso *Torreggiani* la detenzione in meno di 3 mq ha costituito la ragione esclusiva o comunque prevalente per il riconoscimento della violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti (v. Corte EDU, Sez. II, sent. 16 luglio 2009, *Sulejmanovic c. Italia*, n. 22635/03; sent. 8 gennaio 2013, *Torreggiani e altri c. Italia*, nn. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10).

Fondamentale nella definizione e nelle modalità di calcolo dello spazio personale del detenuto, però, è stato il caso *Muršić c. Croazia* (v. Corte EDU, Grande Camera, sent. 20 ottobre 2016, *Muršić c. Croazia*, n. 7334/13) richiamato dalla CGUE nel caso in esame, in cui la Corte di Strasburgo ha affermato che quando lo spazio *pro capite* in cella collettiva (come quella alla quale sarebbe destinato il sig. Dorobantu) è sotto il limite di 3 mq, si inverte una forte presunzione di violazione dell'art. 3 CEDU. Tale presunzione è confutabile dallo Stato convenuto solo qualora provi la sussistenza di altri fattori in grado di compensare adeguatamente la scarsa disponibilità di spazio personale, cioè che le riduzioni dello spazio personale in rapporto al minimo richiesto di 3 mq siano brevi, occasionali e minori; che dette riduzioni si accompagnino a una libertà di movimento sufficiente fuori della cella e ad adeguate attività fuori da quest'ultima; e infine, che l'istituto di pena offra in generale condizioni di detenzione dignitose ed escluda ulteriori circostanze di detenzione peggiorative.

Muovendo da siffatte premesse, la Corte di giustizia ha dunque affermato che, qualora un detenuto disponga, in una cella collettiva, di uno spazio personale compreso tra 3 mq e 4 mq, è possibile concludere per l'esistenza di una violazione dell'art. 3 CEDU, qualora alla mancanza di spazio si accompagnino altre cattive condizioni materiali di detenzione, e segnatamente *“una mancanza di accesso al cortile dell'attività fisica ovvero all'aria e alla luce naturali, una cattiva aereazione, una temperatura troppo bassa o troppo alta nei locali, una mancanza di intimità nelle toilette oppure cattive condizioni sanitarie e igieniche”*.

Cionondimeno, la Corte di giustizia ha rilevato che, anche quando un detenuto disponga di più di 4 mq di spazio personale in una cella collettiva e di conseguenza tale aspetto delle sue condizioni materiali di detenzione non sollevi problemi, gli altri aspetti delle condizioni suddette, rimangono pertinenti ai fini della valutazione dell'adeguatezza delle condizioni di detenzione dell'interessato alla luce dell'art. 3 CEDU.

Tanto premesso, nel calcolo di tale spazio l'autorità procedente non dovrà tenere conto dell'area del bagno di pertinenza della camera detentiva, mentre dovrà computare lo spazio occupato dagli arredi. In altri termini, i giudici di Lussemburgo accolgono il metodo di misurazione al netto dei servizi igienici, ma al lordo della mobilia, come affermato nel caso *Muršić*, ma ricorrente nella giurisprudenza convenzionale anche precedente, nel convincimento che in siffatta misurazione sia determinate la possibilità per i detenuti di muoversi nella cella.

Infine, la Corte di giustizia ha concluso che nell'ambito di siffatto controllo l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non può escludere l'esistenza di un rischio reale di trattamento inumano o degradante per il solo fatto che la persona interessata disponga, nello Stato membro emittente, di un mezzo di ricorso che le permetta di contestare le condizioni della propria detenzione, o per il solo fatto che esistano, in tale Stato membro, misure legislative o strutturali destinate a rafforzare il controllo delle

condizioni di detenzione.

5. – Come noto, la Corte di giustizia e la Corte EDU hanno avuto più volte modo di occuparsi del tema del sovraffollamento carcerario.

Quanto alla prima, il compito non è stato semplice, richiedendo uno sforzo di vero e proprio equilibrismo, nel tentativo di conciliare il rispetto dei diritti fondamentali con il principio del mutuo riconoscimento e di reciproca fiducia tra gli Stati membri. Essa, sulla base di scelte di carattere spiccatamente “politico”, ha ricondotto il divieto di pene o trattamenti inumani o degradanti al rispetto della dignità umana, conferendogli carattere assoluto.

Come ricordato, il problema del sovraffollamento delle carceri ha indotto la CGUE, a partire dalla sentenza *Aranyosi e Căldăraru*, a riconoscere alle autorità giudiziarie degli Stati membri il potere di sospendere l'esecuzione del MAE quando, sulla base di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati, si possa ritenere che ciò esponga l'interessato a un contesto carcerario caratterizzato da carenze sistemiche o generalizzate, con il rischio concreto che, a seguito della consegna, egli si trovi a subire un trattamento inumano o degradante.

A distanza di qualche anno, i giudici di Lussemburgo hanno avuto modo di confermare tale impostazione, chiarendone gli aspetti applicativi più controversi, appunto quelli relativi all'esame che deve essere condotto da parte dell'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione.

Non è inverosimile che i giudici abbiano voluto ancora una volta dare una ferma risposta alla Corte costituzionale federale tedesca, che, già nella decisione del 15 dicembre 2015 in tema di MAE (v. Bundesverfassungsgericht, Secondo Senato, Decisione del 15 dicembre 2015, 2 BvR 2735/14, a sua volta considerata una “risposta” al caso Melloni), aveva sottolineato come alcuni diritti fondamentali – *in primis* il principio dell'inviolabilità della dignità umana – prevalgano di fronte al primato del diritto dell'Unione e la loro protezione debba condurre anche al riesame di atti dell'Unione, se necessario per proteggere l'identità costituzionale dello Stato membro di esecuzione.

874

Né può tacersi che la pronuncia esaminata appare contraddistinta da una più pressante esigenza della Corte UE di riaffermare il rapporto simbiotico fra *mutual trust* – presupposto del mutuo riconoscimento – e protezione dei diritti fondamentali. Sul punto, la Corte UE ha rilevato che, se il principio della fiducia reciproca impone a ciascun Stato membro, «*segnatamente per quanto riguarda lo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, di ritenere, tranne in circostanze eccezionali, che tutti gli altri Stati membri rispettano il diritto dell'Unione e, più in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest'ultimo*», la constatazione, da parte dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione, dell'esistenza di seri e comprovati motivi per cui, a seguito della sua consegna allo Stato membro emittente, la persona oggetto di un MAE correrà un rischio reale di essere sottoposta a maltrattamenti nell'istituto penitenziario nel quale è concretamente previsto che essa verrà reclusa, non può essere bilanciata con considerazioni legate all'efficacia della cooperazione giudiziaria in materia penale nonché ai principi della fiducia e del riconoscimento reciproci.

La centralità del tema del sovraffollamento carcerario è tale che anche la Corte EDU ha ripetutamente provveduto a fare ricorso al meccanismo delle sentenze pilota, al fine di segnalare agli Stati l'esistenza di carenze sistematiche, sollecitando l'introduzione di rimedi che andassero oltre il risarcimento di carattere pecuniario. Non a caso, sentenze di questo tipo sono state rese nei confronti della Polonia (v. Corte EDU, Sez. IV, sent. 22 ottobre 2009, *Orchowski c. Polonia*, n. 17855/04 e sent. 22 ottobre 2009, *Norbert Sikorski c. Polonia*, n. 17599/05), dell'Italia (v. Corte EDU, *Torreggiani e altri c. Italia*, cit.), della Bulgaria (Corte EDU, Sez. IV, sent. 27 gennaio 2015, *Neshkov e altri c. Bulgaria*, nn. 36925/10, 21487/12, 72893/12, 73196/12, 77718/12 e 9717/13),

dell'Ungheria (Corte EDU, Sez. II, sent. 10 marzo 2015, *Varga e altri c. Ungheria*, nn. 14097/12, 45135/12, 73712/12, 34001/13, 44055/13 e 64586/13) e, come anticipato, della Romania (Corte EDU, Sez. IV, sent. 25 aprile 2017, *Rezmiveş e altri c. Romania*, nn. 61467/12, 39516/13, 48231/13 e 68191/13).

L'esigenza di far fronte alle sollecitazioni provenienti da parte delle due Corti europee ha spinto alcuni Stati ad assumere provvedimenti funzionali alla realizzazione di un miglioramento delle condizioni di detenzione nelle loro carceri e consistenti, oltre che in rimedi di natura risarcitoria, in ricorsi proponibili dinanzi ad autorità amministrative e/o giudiziarie al fine di ottenere interventi migliorativi della situazione esistente.

Tuttavia, va notato come, in alcuni casi, la situazione carceraria rimanga fortemente complessa e imponga, pertanto, l'individuazione e l'attuazione di ulteriori misure, soprattutto a livello dell'Unione.

A tal fine, come recentemente sottolineato dal Consiglio (Cfr. *Conclusioni del Consiglio sulle misure alternative alla detenzione: il ricorso a sanzioni e misure non privative della libertà nel settore della giustizia penale*, 16 dicembre 2019, 2019/C 422/06) un apporto fondamentale all'individuazione di una soluzione potrebbe provenire dal ricorso maggiore alle sanzioni non detentive. Il consesso, in particolare, ha evidenziato che applicare sanzioni e misure non privative della libertà – in alternativa alla detenzione – ove opportuno e tenendo conto delle circostanze individuali del caso, può presentare diversi vantaggi. Oltre a promuovere la riabilitazione e il reinserimento sociale dell'autore del reato, che costituisce uno degli obiettivi fondamentali dell'utilizzo di tali misure, generalmente, esse comportano anche un costo inferiore rispetto alle pene detentive e alleviano le situazioni caratterizzate da sovraffollamento delle carceri, facilitando di conseguenza l'amministrazione delle prigioni e gli interventi di risocializzazione rivolti nei confronti di quanti risultino condannati a sanzioni detentive.

L'auspicio, pertanto, è che gli Stati membri, proprio prendendo atto dei progressi compiuti in alcuni di essi e attraverso la condivisione delle migliori pratiche, possano imparare gli uni dagli altri e perfezionare la propria legislazione, nonché le proprie procedure e pratiche. Solo in tal modo sarà possibile realizzare quell'idea di giustizia sottesa al progetto di integrazione dell'Unione; una giustizia che dovrebbe sempre esprimere un volto umano ed essere capace di bilanciare le esigenze di tutti: la sicurezza sociale, il bisogno di tutela delle vittime e lo scopo ultimo della pena, che è quello di recuperare e risocializzare il condannato.

Angela Correra
Dip.to di Studi Economici e Giuridici
Università degli Studi di Napoli Parthenope